

***ALLEGATO B della Delibera di Consiglio n. 139 del 24 settembre 2007***

**TITOLO VI - IGIENE URBANA VETERINARIA ED  
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI**

**CAPO I - IGIENE URBANA VETERINARIA**

**Art. 161 – Definizioni.**

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente titolo si assumono le seguenti definizioni:

- a) animali sinantropi: animali che vivono in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e dall'uomo ricavano la ragione del sostentamento;
- b) centri abitati : area compresa all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui al vigente Piano Regolatore Generale;
- c) benessere animale: fruizione di un buon stato di salute e nutrizione nel rispetto e tutela dei comportamenti etologici delle singole specie animali. Sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia.
- d) allevamento familiare: struttura zootecnica indirizzata al ricovero di animali in cui la capacità di contenimento non supera la capacità corrispondente alle superfici utili di allevamento di seguito indicate, stimate secondo i parametri di legge o regolamento:
  - 1) allevamenti suinicolo : mq. 30 per azienda ;
  - 2) altri allevamenti: mq. 200 per azienda ;
- e) pensione per animali: costituisce struttura di ricovero per animali affidati temporaneamente dal proprietario. Deve essere dotata di tutte le caratteristiche di un canile.
- f) canile privato: luogo di ricovero o rifugio per cani non finalizzato a scopo pubblico e che sia come tale riconosciuto dal Servizio Veterinario; costituisce industria, insalubre di 1° classe

**Art. 162 - *Detenzione e custodia d'animali - Norme generali.***

1. Salvo che il fatto non configuri una fattispecie prevista da codice penale agli artt. 672 e 727, è fatto assoluto divieto di abbandonare animali detenuti a qualsiasi titolo, e di mettere in atto comportamenti lesivi nei loro confronti;
2. In ogni luogo e circostanza è fatto assoluto divieto di molestare gli animali, anche randagi, e di provocare loro danno e sofferenza di qualsiasi tipo;
3. E' fatto divieto a chiunque di provocare la morte di animali d'affezione, anche di proprietà, con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, ad eccezione di quanto previsto all'art. 22 della L.R. 27/2000;
4. E' vietato catturare animali domestici o selvatici liberi e/o vaganti. Il Divieto non si applica ai legittimi proprietari, alle Associazioni Zoofile specificamente autorizzate o alle autorità competenti, alle quali dovranno essere segnalati eventuali animali in stato di pericolo;

5. *E' fatto assoluto divieto detenere, vendere o utilizzare per qualsiasi scopo, compreso l'addestramento, collari elettrici o similari, pungoli elettrici o altri congegni atti a procurare scosse elettriche ai cani; analogamente sono vietate la commercializzazione, la detenzione e l'utilizzo di tutti i sistemi di contenimento e di educazione dei cani, quali collari a strozzo con punte, che provochino loro inutili ed inaccettabili sofferenze; è altresì fatto divieto addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o qualsiasi altro tipo di ingiustificabile sofferenza.*
6. Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti evitando di imporgli comportamenti non consoni alle sue caratteristiche etologiche. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qual volta il suo stato di salute lo renda necessario, dovrà accudirlo e alimentarlo con una dieta adatta a soddisfare le necessità peculiari della specie e della razza cui appartiene, anche in relazione a tagli, età e stato di salute.
7. Il recinto, la cuccia e le zone attigue devono essere mantenute pulite, drenate e salubri, impedendo ristagni, emanazione di cattivi odori e infestazioni di parassiti e insetti.
8. E' vietato detenere cani o altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, rialzata da terra, sufficientemente coibentata, con tetto impermeabilizzato. L'ingresso dovrà essere di piccole dimensioni e possibilmente non centrale, in modo di evitare al massimo la dispersione del calore corporeo.
9. E' vietato detenere cani o gatti, continuativamente, in terrazze o balconi od isolarli in rimesse o in cantine o custoditi in gabbie o stie.
10. Per cani custoditi all'esterno, la recinzione deve essere integra, mantenuta in buono stato di manutenzione, adeguata ad impedire la fuga del cane e ad evitarne lesioni di qualsiasi tipo.
11. I cani custoditi in casa o in recinti esterni devono poter uscire per il moto fisiologico quotidiano.
12. È consentito detenere cani legati alla catena, purché sia munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane, e che consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza della catena senza alcun impedimento.
13. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.
14. I recinti esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti punti 10 e 11.
15. I volatili da compagnia custoditi in gabbie devono essere riparati da correnti d'aria, e disporre di contenitori di cibo ed acqua pulita sempre riforniti. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa sulla caccia per gli uccelli da richiamo le voliere per volatili devono essere tali da permetterne il volo o, comunque, la comoda apertura di entrambe le ali contemporaneamente. Le gabbie devono avere le seguenti misure minime: fino a tre animali adulti, la lunghezza, la larghezza e l'altezza della gabbia devono essere di tre volte superiori alle rispettive misure del volatile più grande ad ali distese; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime sono aumentate in modo proporzionale; fanno eccezione quelle usate per trasporto, per l'allevamento di animali per uso alimentare, per l'esposizione in occasione di mostre ornitologiche, che possono avere misura inferiore.
16. Le voliere poste all'esterno devono essere protette da una tettoia che ne copra almeno i posatoi.
17. Durante l'inverno possono essere tenute all'aperto solo quelle specie in grado di sopportare fisiologicamente le temperature proprie della stagione e, comunque, non quelle tropicali, subtropicali o migratrici.
18. I pesci devono essere custoditi in acquari in cui le dimensioni, il volume dell'acqua, l'ossigeno e la

temperatura siano conformi alle esigenze fisiologiche della specie.

19. È vietato l'accesso agli animali nei locali dove è prevista autorizzazione sanitaria per presenza di alimenti per consumo umano; mentre è facoltativo il divieto di accesso agli animali per tutti gli altri esercizi.
20. È vietata la vendita di animali da parte di ambulanti.
21. *Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e di gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificata del veterinario curante. La violazione alla presente disposizione è punita nei modi previsti dall'art. 14 comma 1 della Legge Regione Emilia Romagna 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme e tutela del benessere animale".*
22. *Il detentore di animali da compagnia è tenuto ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni. Qualora i cani siano lasciati liberi nell'area cortilizia separata dall'esterno da inferriata, il proprietario è tenuto ad apportare ulteriore protezione predisponendo una ulteriore recinzione, anche solidale con la precedente, costituita da rete a maglia quadrata da 10 mm.*
23. *Chiunque posseda o detenga cani rientranti nell'elenco di razze e loro incroci a rischio di maggiore aggressività*

*ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi. In assenza di norme sovraordinate il Sindaco assume apposita ordinanza per l'adozione dell'elenco predisposto dall'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL di Forlì.*

#### **Art. 162 bis - Detenzione d'animali in centro abitato.**

1. Nei centri abitati la detenzione d'animali è consentita unicamente per gli animali da affezione (cani, gatti, ecc.) e per gli animali di bassa corte ad uso strettamente familiare. Per questi ultimi deve essere presentata comunicazione al servizio Veterinario.
2. La presenza in centro abitato di specie di animali diverse da quelle indicate al comma 1, è consentita previo nulla osta del Servizio Veterinario. La loro detenzione è subordinata al mantenimento di condizioni che garantiscano un adeguato stato di benessere nonché il decoro e la pulizia dell'ambiente di stabulazione, anche in rapporto alla realtà dell'ambiente urbano circostante.
3. I proprietari di animali e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia devono impedire l'insudiciamento con deiezioni o liquami organici, di portici, marciapiedi, attraversamenti pedonali, giardini, parchi e di qualsiasi luogo d'interesse pubblico o aperto al pubblico.. A tal fine è fatto obbligo alle persone suddette di provvedere all'immediata e completa pulizia con asportazione delle deiezioni qualora si fosse verificato l'insudiciamento.
4. Gli accompagnatori di cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni e tale da garantire nel contempo l'igiene personale di colui che opera.
5. I cani condotti in spazi pubblici o aperti al pubblico devono essere tenuti al guinzaglio (con eccezione delle aree o spazi loro dedicati).
6. I cani condotti nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola, tenuti al guinzaglio e comunque essere gestiti in modo da non arrecare danno a persone, animali o cose.

**Art. 162 ter - Trasporto d'animali**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dalla normativa vigente, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano:
  - ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto.
  - ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato.
2. E' vietato trasportare o detenere animali nel bagagliaio dei veicoli a tre volumi, a meno che lo stesso non garantisca un comfort adeguato in termini di ventilazione e luce e per tragitti comunque brevi o per emergenza sanitaria. Il sistema di trasporto deve riuscire a proteggere gli animali da lesioni o intemperie e fornire un ambiente adeguato per temperatura, umidità, ventilazione, ossigenazione, apporto idrico e nel rispetto delle caratteristiche etologiche d'ogni specie, consentendo la possibilità di movimento e spazio tale da permettere la stazione eretta e il decubito.

**Art. 162 quater - Sfruttamento di animali.**

1. L'utilizzo di animali a fini di sperimentazione è vietato ai sensi della L.R. 1 agosto 2002, n. 20, nel rispetto dei principi, regole, definizioni delineati dalla direttiva comunitaria 86/609/CEE e dal D.Lgs. 116/92.
2. In conformità a quanto già stabilito con apposita Ordinanza sindacale E' fatto divieto di utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio; il fatto costituirà più grave violazione qualora vengano utilizzati cuccioli, femmine gravide, animali in cattivo stato di salute e/o in condizioni di incuria, denutrizione e sofferenza.
3. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso il Canile Comprensoriale Forlivese, o presso strutture-rifugio d'Associazioni Protezionistiche o presso altri luoghi adeguati allo scopo, a spese del contravventore.
4. Organi di sorveglianza per quanto sopra riportato sono la Polizia Municipale, il Servizio Veterinario dell'AUSL di Forlì, le Guardie Zoofile Volontarie, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli altri Organi a ciò proposti per legge o regolamento.

**Art. 163 - Animali sinantropi in stato di libertà.**

1. Il Sindaco, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, di controllarne le nascite e di risolvere eventuali problemi igienico sanitari da essi creati.
2. Il Sindaco, per le finalità di cui al comma 1, può altresì disporre provvedimenti di soppressione dei piccioni urbani secondo le modalità prescritte dal Servizio Veterinario nonché provvedimenti per vietare la somministrazione di alimenti qualitativamente non idonei.
3. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici e nelle aree pubbliche o private dove si possono verificare nidificazione e stabulazione dei piccioni e si possono creare le condizioni

favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati, a cura dei proprietari o dei responsabili, i seguenti interventi in ordine di sequenza:

- a) interventi di pulizia e disinfezione necessari al ripristino delle condizioni di igienicità;
  - b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni.
4. Tutti gli interventi posti in essere in applicazione delle presenti norme devono rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.
  5. Per la protezione dei gatti si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 27 del 7 aprile 2000 evidenziando che tali animali sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.

I volontari che si occupano delle colonie feline esistenti sul territorio in stato di libertà saranno dotati d'apposito tesserino di riconoscimento che abilita alla gestione delle colonie stesse.

6. E' fatto divieto ostacolare l'attività dei volontari debitamente autorizzati dediti alla cura delle colonie di gatti in libertà (colonie feline).
7. E' vietato abbandonare sul territorio contenitori o residui di\_cibo, al di fuori di quelli predisposti dai volontari autorizzati.

#### **Art. 164 - Canili privati.**

1. L'attivazione, esercizio, trasformazione, trasferimento di un canile o anche la sola variazione delle condizioni esistenti è subordinata *ad autorizzazione sanitaria* del Sindaco che lo rilascia su parere del Servizio Veterinario a seguito di verifica del possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme.
2. I canili non devono avere comunicazione con locali di civile abitazione. Oltre a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000, i canili devono disporre, in relazione all'effettiva presenza dei cani, di locali e spazi idonei da adibire a reparto per il ricovero dei cani, con box ben aerati ed illuminati dall'esterno, con pareti di materiale lavabile e disinfettabile, forniti di canali di carico e scarico per lo smaltimento dei liquami a norma delle leggi vigenti e corredati di dispositivi antiratto.
3. Ogni canile dovrà inoltre essere dotato di servizi igienici ed assistenziali in numero idoneo per il personale dipendente.
4. È in facoltà del Sindaco, sentito il Servizio Veterinario, di ordinare l'esecuzione di tutte le opere che siano considerate opportune ai fini dell'igiene e della polizia veterinaria, nonché di ordinare gli interventi vaccinali o terapeutici che si rendono necessari.

#### **Art. 165 - Commercio d'animali d'affezione o esotici.**

1. Chiunque intenda attivare o gestire un impianto per il commercio, allevamento, addestramento di animali d'affezione o esotici, deve essere in possesso di *autorizzazione ai sensi della L.R. 5/2005; a tal fine la domanda va presentata al Comune.*
2. Alla domanda *indirizzata al Sindaco* e che dovrà contenere le generalità del richiedente e

l'ubicazione dell'esercizio, dovranno essere allegati:

- a) N° 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 riportanti la destinazione d'uso, le dimensioni, le altezze ed i rapporti aero-illuminanti dei singoli vani;
  - b) Un elenco delle specie animali che s'intendono commercializzare;
  - c) Una descrizione delle attrezzature impiegate;
3. Gli esercizi in cui si detengono animali per la vendita devono possedere i seguenti requisiti:
- a) non devono comunicare direttamente con locali di abitazione;
  - b) devono essere forniti di acqua potabile e servizi igienici;
  - c) devono essere mantenuti sempre puliti e ben ventilati. Se necessario devono essere previsti idonei impianti di ventilazione;
  - d) le pareti dei locali di vendita e di ricovero devono essere impermeabili e lavabili fino all'altezza di almeno m.2,00 dal suolo; il pavimento deve essere lavabile, costruito con adeguata pendenza e munito di condutture per gli scoli delle acque di lavaggio;
  - e) i locali utilizzati devono rispondere ai requisiti igienico-strutturali generali previsti dal vigente regolamento;
  - f) i locali, i recinti, le gabbie e simili in cui sono detenuti gli animali devono essere sufficientemente ampi in relazione a numero e specie degli animali stessi. Deve essere garantito un contenimento confortevole e una stabulazione rispettosa delle caratteristiche etologiche degli animali, nonché il rispetto delle norme e condizioni di sicurezza per le persone.
  - g) il pavimento di box, recinti e simili deve essere tale da consentire un igienico smaltimento delle deiezioni.
4. Gli esercizi di cui al comma 3, devono garantire la ulteriore dotazione di contenitori idonei alla raccolta di rifiuti e scarti. I contenitori devono essere giornalmente svuotati e periodicamente disinfettati;
5. Gli animali detenuti per la vendita devono ricevere idonea assistenza sanitaria; non potranno essere esposti né commercializzati soggetti affetti da qualsivoglia patologia.
6. Sono vietati in tutto il territorio comunale il commercio e l'allevamento della tartaruga *Trachemys Scripta Elegans* nota come "dalla testa rossa".

#### **Art. 166 - Esercizi di toelettatura animali.**

- 1. Chiunque intenda attivare un esercizio di toelettatura per animali deve essere in possesso di *autorizzazione ai sensi della L.R. 5/2005; a tal fine la domanda va presentata al Comune.*
- 2. Alla domanda, che dovrà contenere le generalità del richiedente e l'ubicazione dell'esercizio, dovranno essere allegati:

- a) N° 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 riportanti la destinazione d'uso, le dimensioni, le altezze ed i rapporti aero-illuminanti dei singoli vani;
  - b) Una relazione tecnica che descriva il tipo di attività che si intende espletare;
  - c) Una descrizione delle attrezzature impiegate;
3. L'esercizio di cui al comma 1, deve essere costituito almeno da uno spazio d'attesa, da una sala per la toelettatura e da servizio igienico, rispondenti ai requisiti igienico-strutturali previsti dal presente regolamento.
  4. locali d'attesa e di toelettatura devono avere pavimenti, impermeabili, lavabili e disinfettabili, con adeguata pendenza e chiusino per lo scarico delle acque luride e di lavaggio; le pareti devono essere impermeabili e lavabili fino all'altezza di m. 2.
  5. I locali devono essere dotati d'attrezzature idonee ed essere conservati in perfette condizioni d'igiene.
  6. Quando l'esercizio di toelettatura è annesso a negozi per il commercio di prodotti animali o d'animali d'affezione o esotici, devono essere previsti accessi separati e distinti.

**Art. 167 - Uso d'animali negli spettacoli. (modificato)**

1. *La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi; tale divieto non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni zoofile ed animaliste non aventi fine di lucro ma allo scopo di promuovere le adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero; gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio e vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli ad eccezione dei volatili da cortile, compresi gli anatidi, che possono essere ceduti a titolo di omaggio esclusivamente nelle rivendite di mangimi associati a promozione degli stessi. In nessun caso potranno essere ceduti animali da cortile quale premio in fiere e sagre nonché quale omaggio in locali di svago (ad esempio discoteche). Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.*
2. Spetta all'Area Sanità Veterinaria dell'AUSL di Forlì verificare lo stato di benessere degli animali utilizzati negli spettacoli e nelle mostre itineranti.
3. Per il rispetto e la tutela degli animali e della salute pubblica è vietato, in tutto il territorio comunale, offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura;
4. E' vietato l'uso d'animali esotici o cuccioli di animali domestici, per effettuare fotografie a scopo di lucro, eccezion fatta per l'uso scolastico e/o didattico.

**Art. 167 bis- Uso di colle o veleni. (invariato)**

1. È fatto assoluto divieto di spargere colle o qualsiasi tipo di veleno (topicida, esche avvelenate o simili) in aree di uso pubblico, se non da Ditte autorizzate dall'Azienda USL, nei casi e per gli scopi previsti dalla legge.

**Art. 168 -Smaltimento carcasse animali d'affezione. Cimiteri per piccoli animali d'affezione. (modificato)**

1. Lo smaltimento delle carcasse degli animali d'affezione deve essere effettuato tramite

incenerimento in impianto autorizzato o tramite interramento. La morte dell'animale deve essere dichiarata con un atto di autocertificazione da parte del proprietario dell'animale stesso, da rendersi presso gli uffici dell'Anagrafe Canina.

2. L'interramento dovrà avvenire in area in cui le condizioni e la morfologia del terreno siano tali da evitare qualsiasi fenomeno di contaminazione o inconvenienti igienico-sanitari. L'interramento dovrà avvenire ad una profondità tale da garantire una totale ricopertura della carcassa prevedendo una distanza minima dalla carcassa alla superficie del terreno pari a mt. 1.00
3. L'attivazione dei cimiteri per piccoli animali d'affezione è subordinata al preventivo nulla osta del Dipartimento di Prevenzione.
4. *La disciplina per la realizzazione e la gestione dei cimiteri per piccoli animali d'affezione viene dettata con il “ Regolamento per il trasporto e il seppellimento di piccoli animali d'affezione presso strutture cimiteriali pubbliche o private allo scopo destinate” Allegato 5 di questo Regolamento*  
*d'Igiene*



## **CAPO II - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI**

### **Art. 169 - Allevamenti intensivi.**

1. Gli allevamenti d'animali, ad esclusione di quelli famigliari di cui all'art. 161, comma 1, lettera d) e di quelli già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sono compresi nell'elenco delle attività insalubri e, pertanto, devono distare dai centri abitati almeno 500 metri.
2. L'attivazione d'allevamenti di nuovo impianto, le modifiche delle tecnologie d'allevamento e delle specie allevate e le riattivazioni d'allevamenti in insediamenti edilizi a tale uso destinati, deve essere preventivamente comunicata al Sindaco.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'allevamento o della sua trasformazione e deve essere corredata dei seguenti documenti:
  - a) elaborato grafico riportante, in scala 1:200, le piante dei capannoni dell'intero insediamento con indicazione delle singole superfici utili di allevamento, la collocazione dei ventilatori (se previsti) per il ricambio aria, la posizione dei contenitori di stoccaggio delle deiezioni (letame, liquami, acque di lavaggio, ecc..) e le relative dimensioni, nonché lo schema della rete fognaria;
  - b) planimetria di PRG o Carta Tecnica Regionale riportante l'orientamento dell'allevamento, la distanza dagli eventuali edifici residenziali (non aziendali) e dal centro abitato, i confini di proprietà, la individuazione delle barriere verdi presenti e le eventuali coltivazioni a frutteto limitrofe;
  - c) fotografie dell'intero insediamento ovvero nel suo insieme;
  - d) relazione tecnica che descriva:
    - 1) il tipo di allevamento (numero e specie animale allevata), il numero dei cicli per anno effettuati e la loro durata, il tipo di stabulazione e di pulizia dei locali, il tipo ed il volume di deiezioni prodotte;
    - 2) limitatamente ai casi di trasformazione di impianti esistenti, le innovazioni tecnologie apportate con l'intervento, corredate di dati tecnici e bibliografici, nonché i miglioramenti igienico - ambientali attesi.
4. Quando l'intervento è soggetto a concessione o autorizzazione edilizia la documentazione di cui al comma 3 deve essere presentata contestualmente alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia.
5. Il Sindaco, per motivate esigenze di tutela dell'ambiente o della salute pubblica, può vietare gli interventi di cui al comma 2 o subordinarli a determinate cautele.
6. Per tutti gli interventi di cui al comma 2 è fatto obbligo di adottare soluzioni di mitigazione dell'impatto ambientale, anche visivo, e tra queste, come intervento minimo obbligatorio, la previsione di barriere verdi realizzate mediante piantamenti delle specie di seguito indicate:
  - a) essenze tipiche del bosco del basso appennino romagnolo, piantate in ordine sparso e per lo spessore di almeno mt. 8;
  - b) filare di essenze sempreverdi ad alto fusto (cipressi, ecc....) la cui altezza minima al momento del piantamento dovrà essere 1,50 - 2,00 mt. e posto ad una distanza tra i 5

e i 10 mt. dai manufatti adibiti ad allevamento.

È fatto inoltre obbligo di costituire intorno alla struttura stessa in trincea di metri 0,2 di larghezza e mt. 0,8 di profondità riempita con ghiaia o pietrisco, in modo da impedire l'insediamento dei topi e delle arvicole.

7. Il piantamento delle barriere verdi di cui al comma 6 può essere imposto dal Sindaco anche agli allevamenti esistenti su motivata proposta dall'ARPA o del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L.

#### **Art. 170 - Disciplina dello stoccaggio e dello smaltimento delle carcasse d'animali.**

1. Gli allevamenti devono di norma essere dotati di cella frigorifera o congelatore per lo stoccaggio delle carcasse di animali prima del loro smaltimento finale in centri autorizzati.
2. La capacità delle celle frigorifere deve essere commisurata alla mortalità fisiologica giornaliera prevedibile per i singoli allevamenti.
3. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma precedente gli allevamenti famigliari e gli allevamenti indicati nella tabella di seguito riportata, per i quali è consentito l'interramento quale forma di smaltimento delle carcasse.

#### **Allevamenti per i quali è consentito l'interramento delle carcasse**

TIPOLOGIA	POTENZIALITÀ
Avicolo - selvaggina	sino a 5000 capi/ciclo
Cunicolo	sino a 1000 capi/ciclo
Suini da ingrasso	sino a 200 capi/ciclo
Scrofe	sino a 10 capi/ciclo
Vitelli	sempre consentito salvo profilassi Encefalite Spongiforme dei Bovini
Ovini	sino a 200 capi

4. La sepoltura delle carcasse, da effettuarsi entro il giorno successivo dalla morte degli animali deve avvenire secondo le seguenti modalità:
  - a) esecuzione con mezzo meccanico di fossa a trincea della profondità di almeno 2 metri; per suini, bovini ed ovini deve prevedersi la posa di un solo strato di carcasse in ragione di 0,5 mq. medio per ogni animale deceduto
  - b) le pareti ed il fondo della fossa devono essere cosparsi di calce viva;
  - c) fra le carcasse devono essere cosparsi disinfettanti denaturati, quali la creolina;
  - d) le carcasse devono essere ricoperte con terreno per uno spessore di mt. 2
  - e) la fossa deve essere situata a distanza minima di mt. 200 da pozzi artesiani, di mt. 100 da condotte e serbatoi o altra opera destinata al servizio di acqua potabile.
5. È vietata la sepoltura delle carcasse nelle zone ad alto rischio per la vulnerabilità delle falde acquifere utilizzate per uso potabile, come individuate nel Piano Regolatore Generale.

6. Il Sindaco, su proposta del Servizio di Igiene Pubblica del Servizio Veterinario o dell'ARPA può vietare l'interramento in terreni ritenuti non idonei.
7. Gli allevamenti di nuova costituzione devono presentare, contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 169, un piano di smaltimento delle carcasse, indicando modalità di stoccaggio e smaltimento.
8. Gli allevamenti esistenti, con esclusione di quelli di tipo familiare, devono presentare il piano di smaltimento di cui al comma 7, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento.
9. Gli allevamenti autorizzati all'interramento, in quanto compresi nella tabella indicata al comma 3, devono comunicare al Servizio Veterinario dell'A.U.S.L., in via preventiva, gli interrimenti che si rende necessario effettuare.

#### **Art. 171 - Ricoveri di animali: stalle e porcilaie.**

1. Gli edifici adibiti a ricovero d'animali, stalle, porcilaie e assimilabili, devono presentare i seguenti requisiti generali:
  - a) materiali, apparecchiature, impianti devono essere realizzati secondo le norme di buona tecnica;
  - b) devono assicurare ai lavoratori addetti buone condizioni di lavoro ed idonee condizioni di sicurezza. A tal fine, quando non sono agevolmente fruibili locali di servizio delle abitazioni o d'altri insediamenti propri dell'azienda agricola, deve essere assicurato presso ogni insediamento, una dotazione di servizi igienici e assistenziali ad uso esclusivo del personale addetto, in conformità ai parametri definiti per le strutture produttive;
  - c) devono garantire agli animali condizioni ambientali favorevoli al mantenimento del benessere fisiologico e di buona produzione degli animali
  - d) devono consentire l'esecuzione razionale di tutte le manualità sanitarie e di profilassi con adeguate strutture di cattura e contenimento;
  - e) devono essere dotati di sufficiente aerazione naturale e/o artificiali ed illuminazione naturale ed artificiale, di pavimentazioni lavabili ed antisdrucciolo, di pareti lavabili e di idonee attrezzature di lavaggio e disinfezione;
  - f) in corrispondenza delle zone in cui si ha movimentazione di mezzi e carichi, occorre prevedere altezze atte a garantire la sicurezza del transito e la stabilità dei carichi;
  - g) devono essere adottate le misure di lotta contro le mosche di cui all'art.185;

#### **Art. 172 - Requisiti tecnici dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami e dei letami provenienti dagli allevamenti zootecnici.**

1. Le modalità di progettazione, dimensionamento e realizzazione dei contenitori di liquami e letame devono essere conformi alle norme e regolamenti vigenti, in particolare:
  - a) legge regionale 3 luglio 1998 n. 21 e Circolare esplicativa della Regione Emilia - Romagna - Direzione Generale Ambiente e Direzione Generale Agricoltura - Determinazione n.500 del 16/06/1999 per gli allevamenti bovini, equini, ovini e caprini di consistenza fino a 10 UBA (unità bovino adulto). Tali allevamenti devono essere dotati di sistemi di custodia liquami e letami dimensionati secondo i parametri sottoriportati riferiti ad 1 UBA/anno. Ai fini della conversione dei capi allevati in UBA

si farà riferimento alla Circolare n. 500 del 16/06/1999.

	Pozzetto Mc/UBA	Platea Mc/UBA
Stabulazione fissa	0,76	1,60
Stabulazione libera	0,26	1,30

- b) legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 e delibera della Giunta Regionale n. 3003 del 1 agosto 1995 e successive modifiche ed integrazioni per i restanti allevamenti delle stesse specie animali di cui al punto a) e per quelli di suini, avicoli e cunicoli di qualunque consistenza. Tali allevamenti devono essere dotati di sistemi di raccolta di liquami e letami dimensionati secondo i parametri di cui alle norme del presente comma.
- 2.** Nel caso di nuove costruzioni di allevamenti, su proposta dell'ARPA, il Sindaco ha la facoltà di stabilire parametri diversi (più restrittivi) e, comunque non superiori ai parametri di cui alla DGR 3003/95.